Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.

2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
